

6.33 SRD12 - INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE

Sezione 1 SRD12 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.23 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Indicatore/i di risultato	R.17 - Terreni oggetto di imboscamento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni
	R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale ed R.17 Terreni oggetto di imboscamento - Superfici che beneficiano di sostegno per imboscamento e ripristino mediante agroforestazione;
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD12 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	4	Complementare	Complementare
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	6	Qualificante	Qualificante
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento nel perseguimento gli Obiettivi specifici 4, 5 e 6 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, all'esigenza(OS4), E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5), E2.7-Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (OS6), E2.8 -Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (OS6), E2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi /OS6), nonché all'Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5).

Sezione 3
SRD12 - Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;

- ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti **Azioni**:

AZIONE SRD12.1 - Prevenzione dei danni alle foreste

AZIONE SRD12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato.

AZIONE SRD12.1 - Prevenzione dei danni alle foreste

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti.

AZIONE SRD12.2 - Ripristino del potenziale forestale danneggiato

Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
- interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione

della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;

- interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica.

Sezione 4

SRD12 - Altre normative pertinenti

- Scheda SDR12 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- D. Lgs 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5."
- Legge regionale n. 15 del 04 ottobre 2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)".
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii..
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSC del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027".
- D.G.R. n. 10-2996 del 19 marzo 2021 "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025" e successivi aggiornamenti annuali

Sezione 5

SRD12 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Azione 12.1 e 12.2 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – Azione 12.1 e 12.2 – altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a

titolarità regionale;

C03 - Azione 12.1 e 12.2 – Regione o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;

C04 - Azione 12.1 e 12.2 – i beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Sezione 6

SRD12 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD12 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Azione 12.1 e 12.2 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Azione 12.1 e 12.2 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i. (Gestione e promozione economica delle foreste);

CR03 – Azione 12.1 e 12.2 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.

CR04 – Azione 12.1 e 12.2 – Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento è prevista una limitazione della superficie di intervento pari a 100 ha a domanda. Superfici maggiori sono ammesse se previste in strumenti di pianificazione forestale anche di area vasta o in piani straordinari di ripristino approvati dalla Regione Piemonte in seguito a eventi calamitosi.

CR05 – Azione 12.1 e 12.2 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte della Regione Piemonte.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione Piemonte che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e

importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR06 – Azione 12.1 – Per gli investimenti di prevenzione il sostegno può interessare, ove pertinente:

- a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);
- b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;
- c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;
- d) le aree a rischio siccità e desertificazione;
- e) altre aree a rischio individuate dall'AdG

CR07 – Azione 12.2 – Per gli investimenti di ripristino il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall'Autorità/Ente preposto (Carabinieri Forestali, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Piemonte, Università).

CR08 – Azione 12.1 e 12.2 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a:

AZIONE 12.1 - investimenti di prevenzione: **25.000 euro**

AZIONE 12.2 - investimenti di ripristino: **50.000 euro**

È prevista una limitazione per l'importo massimo pari a 350.000 euro; importi superiori possono essere ammessi se giustificati dalle previsioni di intervento contenute in strumenti di pianificazione forestale anche di area vasta o in piani straordinari di ripristino approvati dalla Regione Piemonte in seguito a eventi calamitosi.

CR09 – Azione 12.1 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR10 – Azione 12.2 – sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all'evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall'AdG regionale nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento.

SRD12 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – Azione 12.1 e 12.2 – a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto dell'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – Azione 12.1 e 12.2 – a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di

cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 – Azione 12.1 e 12.2 – non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo;

IM04 – Azione 12.1 e 12.2 – Al fine di garantire la buona riuscita dell'investimento, effettuare (per quanto applicabile) la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e mantenere la funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni; Per quanto applicabile il mantenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere pari ad almeno la durata degli impegni. La presenza di certificazione viene valutata nell'assegnazione del punteggio.

SRD12 - Altri obblighi e specifiche

OB01 – Azione 12.1 e 12.2 – al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato;

Principi generali di ammissibilità delle spese

SP02 – Azione 12.1 e 12.2 – Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche la Regione ha individuato, nel Regolamento forestale, le specie autoctone più adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali e utilizzabili per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento. È escluso l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalla Black list regionale.

SP03 – Azione 12.1 e 12.2 – Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Vigenza temporale delle spese

SP04 – Azione 12.1 e 12.2 – Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC., e nello specifico dell'intervento riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

SP05 – Azione 12.1 e 12.2 – sono ammissibili, se previsti dal "Piano di investimento" anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Categorie di spese ammissibili

SP06 – Azione 12.1 e 12.2 – Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico Nazionale della PAC riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR, la Regione adotta anche le seguenti specifiche:

Altre spese ammissibili

1) Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle

vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.

2) Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;

3) Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;

4) Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

5) Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB

6) Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento;

Nei bandi attuativi verranno definite, tra quelle sopra elencate, le spese ammissibili, in coerenza con gli investimenti finanziati.

Spese non ammissibili

1) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee.

2) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste

3) Acquisto di aerei ed elicotteri

4) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; Materiale di consumo

5) Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione.

Cumulabilità degli aiuti

SP07 – Azione 12.1 e 12.2 – Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Erogazione di anticipi

SP08 – Azione 12.1 e 12.2 – È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Sezione 7

SRD12 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi **per entrambe le azioni**:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

Verrà data priorità agli interventi selvicolturali previsti in uno strumento di pianificazione forestale.

Verrà data priorità agli interventi selvicolturali su superfici accorpate superiori a 5 ha.

Inoltre verrà data priorità agli interventi di lotta attiva alle esotiche invasive.

P02 - Caratteristiche territoriali

Verrà data priorità ai progetti che interessano superfici forestali rientranti nelle fasce fluviali A e B del PAI o aventi funzione di protezione diretta.

Verrà data priorità a interventi localizzati in siti della rete Natura 2000 o in aree protette.

Inoltre, verrà data priorità agli interventi localizzati in zone montane.

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Verrà data priorità ai gestori di superfici con certificazione di gestione forestale sostenibile

P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat

Verrà data priorità a interventi localizzati in ambienti forestali che necessitano il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della **D.G.R. n. 4-2559 del 18 dicembre 2020**.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8 SRD12 – Forma e tassi di sostegno

AZIONE 12.1

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	Contributo in conto capitale
Intensità di aiuto	
Aliquota	100%

AZIONE 12.2

Forma di sostegno:	Sovvenzione
Tipo di sostegno:	Contributo in conto capitale
Intensità di aiuto	
Aliquota	100%

Sezione 9

SRD12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione

Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi in attuazione del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025” e dettagliati nei redigenti Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT – D.Lgs 34/2018) verranno realizzati in attuazione del PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 e dalla Strategia Nazionale Aree Interne. Laddove particolari esigenze o ambiti territoriali non venissero soddisfatti, potrà essere prevista l'apertura di bandi a valere sulla presente misura.

Sezione 10

SRD12- Aiuti di Stato

Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.